



**REGOLAMENTO OCCUPAZIONE DI SUOLO  
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONTEDERA,  
MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI  
E STRUTTURE AMOVIBILI c.d. DEHORS - TESTO  
COORDINATO**

## INDICE

Art. 1	OGGETTO E FINALITA'	Pag. 3
Art. 2	DEFINIZIONE E DURATA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO	Pag. 3
Art. 3	ZONIZZAZIONE	Pag. 3
Art. 4	TIPOLOGIE DI DEHORS	Pag. 4
Art. 5	UBICAZIONE E DIMENSIONE DEI DEHORS	Pag. 4
Art. 6	CARATTERISTICHE TECNICHE-Norme di carattere generale	Pag. 5
Art. 7	COMPOSIZIONE ED ELEMENTI DEI DEHORS	Pag. 6
Art. 8	OBBLIGHI DELL'ESERCENTE/CONCESSIONARIO	Pag. 8
Art. 9	IGIENE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEHORS	Pag. 9
Art. 10	ASSETTO DEI DEHORS DURANTE LA CHIUSURA	Pag. 10
Art. 11	DIVIETI E CONFORMITA'	Pag. 10
Art. 12	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	Pag. 10
Art. 13	MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE	Pag. 11
Art. 14	CANONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E ONERI	Pag. 12
Art. 15	SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	Pag. 12
Art. 16	SANZIONI, CONTROLLI E VIGILANZA	Pag. 13
Art. 17	NORME TRANSITORIE E FINALI	Pag. 13

## ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di manufatti e strutture amovibili cosiddetti "DEHORS", inerenti l'arredo urbano, al fine di ampliare, con adeguati spazi, le attività di somministrazione alimenti e bevande e l'intrattenimento della clientela.
2. Le norme di seguito dettate hanno per obiettivo la tutela del contesto architettonico ed ambientale, il miglioramento dell'offerta commerciale e della qualificazione dell'immagine urbana della Città, in relazione alle scelte compositive ed ai materiali di finitura.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti definendone le caratteristiche per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di anni 2 di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.

## ART. 2 - DEFINIZIONE E DURATA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO

Ai fini del presente Regolamento, per "dehors" si intende l'insieme delle strutture mobili, smontabili e amovibili, collocate temporaneamente sullo spazio pubblico e/o privato ad uso pubblico, al fine di costituire, delimitare ed arredare in modo funzionale ed armonico l'area adiacente o pertinente e comunque in prossimità di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, come definiti dal Capo VI della legge regionale 25 novembre 2018, n. 62 ( Codice del Commercio), di seguito indicati anche *pubblici esercizi*.

L'installazione dei dehors, si configura in:

1. **"stagionale"** si intende la struttura installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare. Le concessioni potranno prevedere superfici di occupazione per fasce orarie stabilite con apposito atto di Giunta Comunale. Nel caso sopraggiungano situazioni emergenziali la Giunta Comunale può, con apposito atto, prolungare il periodo complessivo di installazione del dehors fino ad un periodo massimo inferiore all'anno solare.
2. **"continuativa o permanente"** si intende la struttura installata per un periodo complessivo superiore a 180 giorni e, comunque, non superiore a 10 anni a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione per l'installazione della struttura.

## ART. 3 - ZONIZZAZIONE

Ai fini della regolamentazione dell'inserimento dei dehors, il territorio comunale è suddiviso in tre ambiti di riferimento, distinti secondo la localizzazione e la qualità del contesto urbano.

Gli ambiti individuati sono:

- **Ambito A:** CCN (Centro Commerciale Naturale) nella delibera di Giunta Comunale n. 174 del 13/07/2006 è allegata la mappa con la quale si individua il perimetro.
- **Ambito B:** territorio comunale esterno al CCN- interno alla perimetrazione del centro abitato di Pontedera (capoluogo) come definito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e rappresentato nella tav. 5 del regolamento urbanistico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17 marzo 2015.
- **Ambito C:** territorio comunale definito frazioni, esterno agli ambiti A e B.
- AREE VIETATE ad installazioni di Tipologia 3 “*Dehors chiusi*”- Corso Matteotti da ambo lati e precisamente dal civico 37 al civico 131 e dal civico 12 al civico 98.

#### ART. 4 - TIPOLOGIE DI DEHORS

Sono previste le seguenti tipologie di “dehors”:

##### **TIPOLOGIA 1 - *Dehors stagionale***

###### a carattere temporaneo

area attrezzata esterna con tavoli e sedie, ombrelloni a palo laterale o centrale di alta qualità. Eventuale pedana esclusivamente in caso di dislivelli stradali, delimitazione dei perimetri con fioriere lineari.

##### **TIPOLOGIA 2 - *Dehors aperto***

###### a carattere permanente

area attrezzata con tavoli e sedie, composta da eventuale pedana, copertura e delimitazione perimetrale secondo le tipologie che seguono (art. 7).

##### **TIPOLOGIA 3 - *Dehors chiuso***

###### a carattere permanente

rappresentato da una struttura in metallo lineare, senza aggetti, dotata di canalizzazione delle acque pluviali integrata (non a vista). Copertura in piano a tetto coibentato, altezza massima interna pari a 3,00 metri, con pendenza all'interno di una fascia perimetrale, oppure in tenda scorrevole ed impermeabile, in piano.

Pedana livellante e chiusure perimetrali tuttovetro (scorrevoli o impacchettabili), in vetro temperato antinfortunistico al fine di garantire sicurezza e massima trasparenza.

Aree vietate ad installazioni di Tipologia 3 “*Dehors chiusi*”- Corso Matteotti da ambo lati e precisamente dal civico 37 al civico 131 e dal civico 12 al civico 98.

#### ART. 5 - UBICAZIONE E DIMENSIONI DEI DEHORS

1. Con riferimento all'ubicazione, i dehors devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) devono essere, in linea generale, installati in prossimità dell'esercizio di cui ne costituiscono pertinenza temporale ;

Per i dehors di tipologia 2 e 3- Dehors stagionale e aperto a carattere permanente - di cui all'art. 4, e' consentita l'occupazione di area diversa dalla proiezione delle mura dell'attività' salva l'acquisizione di autorizzazione scritta del proprietario/i del fondo e/o degli accessi a proprietà private (commerciale e condominiale).

Per i dehors di tipologia 1 - Dehors stagionale a carattere temporaneo - di cui all'art. 4, l'occupazione dell'area diversa dalla proiezione delle mura dell'attività' e' consentita qualora:

1) contestualmente all'istanza venga presentato il consenso del conduttore del fondo commerciale o del proprietario/i degli accessi a proprietà private singole o condominiali;

2) il Dehor venga installato con un'interruzione dello spazio concesso per una sola volta e la dimensione dello stesso non sia superiore di 2.00 ml. Nel caso di interruzione la dimensione dello stesso spazio sarà contabilizzata nella superficie massima consentita ma l'area lasciata libera non sarà soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale

b) non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad esclusione di strade con limiti di velocità e traffico ridotte;

c) è consentita la realizzazione di dehors che impegnino sia la sede stradale sia parte del marciapiede ma solo a condizione che sia lasciato libero una parte dello stesso marciapiede per la larghezza non inferiore a ml 2,00 e sempre nel rispetto del Codice della Strada;

Per la sola tipologia 1 - Dehors stagionale a carattere temporaneo - di cui all'art. 4, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria e comunque non inferiore a 1,5 ml.

d) nel caso di marciapiedi inferiori a ml 2,00 è ammissibile accostare il dehors al marciapiede, lasciando quest'ultimo completamente libero, ed occupare la sede stradale;

e) in caso di assenza di marciapiede, i dehors dovranno essere ubicati ad almeno 1,00 ml di distacco dai muri dei fabbricati per consentire il passaggio pedonale nonché consentire l'accesso ai fabbricati stessi;

f) l'occupazione dei dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione;

g) in prossimità di intersezione o di un accesso e/o di un passo carrabile, i dehors dovranno essere posizionati rispettando il codice della strada;

h) nel caso in cui l'occupazione del suolo sia anche parzialmente sulla carreggiata, ovvero in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del dehors deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a 3,50 ml, necessario al transito dei mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia;

i) per le strade veicolari a senso unico di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato, dovrà essere garantito il passaggio dei veicoli con un minimo di corsia utile per il transito non inferiore a 3,50 ml, nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente sulla

carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere libero uno spazio di transito veicolare non inferiore a 3,50 ml;

j) il posizionamento dei dehors non deve costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di rete tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, ecc); l'installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche;

k) in presenza di cortina edilizia, o dislocazione edilizia che preveda il passaggio pedonale in modo più diretto rispetto a quello in aderenza agli edifici, è consentito di poter occupare il marciapiede posto che sia realizzato, fisicamente o anche solo con strisce, un passaggio alternativo per la circolazione pedonale in sicurezza. 2. Con riferimento alle dimensioni per i dehors di cui all'art. 4, la superficie massima consentita è pari al triplo della superficie di somministrazione dei locali dell'attività afferente e non potrà eccedere la superficie massima di mq 50. Tale superficie può essere incrementata fino ad un massimo di mq 70 solo quando la superficie di somministrazione dei locali sia maggiore di mq 50. La superficie massima utilizzabile è comprensiva dalla composizione delle diverse tipologie di dehors che dovessero essere richieste e concesse dal singolo pubblico esercizio.

#### **ART. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE - NORME DI CARATTERE GENERALE**

1. L'installazione dei dehors non deve comportare in nessun caso trasformazione del territorio, ed eventuali delimitazioni perimetrali dovranno avere trasparenti.
2. Tutti gli elementi che costituiscono i dehors, in quanto smontabili o facilmente removibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie né fissaggi a pavimento; le strutture dovranno essere ancorate mediante zavorrature o sistemi alternativi tecnologicamente idonei.
3. I dehors autorizzati dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare del pubblico esercizio, per motivi di rilevante interesse pubblico e comunque a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, senza rivalsa alcuna e senza nessun indennizzo, refusione di sorta, incluso l'eventuale deterioramento delle attrezzature verificatosi per le operazioni di smontaggio/ripristino.
4. I dehors devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. È quindi necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale ai sensi della normativa vigente ed in caso di tipologie 2 e 3 - Dehors stagionale e aperto a carattere permanente - di cui all'art. 4, è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di costruzioni in zona sismica e sicurezza strutturale nel rispetto del D.P.G.R. 1/R/2022.
5. Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili.
6. Le strutture installate su sede stradale devono riportare elementi catarifrangenti per consentire la visibilità in orario notturno.
7. È vietata ogni forma di pubblicità su ogni tipologia di dehors, ad eccezione di quella riferita all'esercizio concessionario.

## ART. 7 - COMPOSIZIONE ED ELEMENTI DEI DEHORS

La composizione e gli elementi dei dehors sono come di seguito classificati:

### 1. Arredi di base

Tavoli e sedute (sedie, sgabelli, poltroncine ecc.), costituiscono gli elementi fondamentali per l'arredo dello spazio attrezzato. La selezione di tali elementi esige una particolare attenzione che, al di là dell'aspetto funzionale, si concentri sul sostanziale contributo alla qualità dell'immagine complessiva dello spazio occupato. Gli arredi di base devono essere scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors.

Gli arredi, preferibilmente in metallo, dovranno avere linee sobrie, realizzati preferibilmente nei colori antracite/grigio scuro. Tavoli e sedute dovranno essere coordinati nei materiali, nel colore e nello stile.

Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto.

### 2. Elementi di copertura

In considerazione del significativo impatto visivo degli elementi di copertura, gli stessi hanno una forte valenza dal punto di vista architettonico. In funzione delle specifiche indicazioni previste per ciascuna tipologia di copertura, si sottolineano le seguenti prescrizioni valide in ogni situazione urbana e per ogni tipologia:

- coperture in tessuto utilizzate per tende, ombrelloni e gazebo: Ambito A: devono essere usati tessuti in tinta unita di color Bordeaux (pantone n° 188/C), idrorepellenti, in grado di prevenire la formazione dello sporco e delle muffe e molto resistenti al sole, in modo da non scolorire per l'azione dei raggi.
- Ambito B e C: devono essere usati tessuti in tinta unita, preferibili colori chiari con gradazioni dal bianco al beige, idrorepellenti, in grado di prevenire la formazione dello sporco e delle muffe e molto resistenti al sole, in modo da non scolorire per l'azione dei raggi.

Gli elementi di tipo seriale (quali insegne e ombrelloni) con scritte pubblicitarie non sono ammessi.

Tipologie degli elementi di copertura consentiti:

**B1- Ombrelloni:** a sostegno centrale o a sbalzo su sostegno laterale con piedistallo non infisso nella pavimentazione e di fattura tale da garantire resistenza agli agenti atmosferici. Devono avere struttura in legno o, preferibilmente, metallica color antracite/ grigio scuro, munita di idonea piastra di base realizzata in acciaio o in materiale lapideo.

**B2- Tenda stabile, tensostruttura e pergotenda** (tipo pergola o gazebo): coperture retrattili in piano, intelaiate autoportanti (con telaio di supporto costituito in metallo di ridotte dimensioni tutto di color antracite/grigio scuro), in aderenza alla muratura dell'edificio dell'esercizio, o isolate in prossimità della stessa.

Le strutture che hanno funzione di sostegno dovranno essere opportunamente dimensionate e zavorrate per il loro ancoraggio al suolo senza infissioni di sorta.

### **3. Elementi sollevanti (pedane)**

Le pedane sono ammissibili solo in presenza di discontinuità o dislivelli del suolo, realizzate per ragioni di sicurezza o dettate dal contesto viabile o dalla necessità di garantire il superamento delle barriere architettoniche.

Le pedane con piedini regolabili devono avere i lati chiusi, spessori modesti (non possono superare di massima i 20 cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio) e devono rispettare la normativa sulle barriere architettoniche.

Nel caso in cui l'installazione della pedana comporti la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione o elementi che consentano il regolare deflusso delle acque, il progetto del dehors deve contenere le soluzioni atte a garantire il superamento di tali criticità con piena raggiungibilità e funzionalità di detti elementi.

Le pedane devono essere facilmente amovibili e solo poggiate al suolo senza infissione.

Per la realizzazione del piano di calpestio potranno essere utilizzati materiali di diversa natura, purché rispondenti alle specifiche norme di sicurezza e di igiene per le pavimentazioni per uso esterno. La pavimentazione può essere realizzata in gres (con finitura simil legno o pietra) o in legno opportunamente verniciato con tonalità scure, costituite e trattate in modo da essere sanificabili e antiscivolo.

Sono esclusi i piani di calpestio con prodotti in legno tipo "OSB", "truciolato", "multistrato", "fòrmica", "moquettes" o "prato sintetico" e materiali similari.

### **4. Elementi di delimitazione perimetrali (recinzioni, paraventi, vasi/fioriere e delimitazioni laterali verticali)**

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto messo in opera per individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico. La delimitazione perimetrale non deve pregiudicare la visione prospettica e la percezione visiva dei luoghi circostanti e deve essere distaccata dal muro del fabbricato.

In caso di dehors senza pedana gli elementi di delimitazione devono autoportarsi e non devono in nessun caso essere ancorati al suolo pubblico. In presenza di pedana i sistemi di delimitazione devono garantire anche la protezione del salto di quota tra il calpestio della stessa pedana e l'area circostante.

Tipologie degli elementi di delimitazione perimetrali consentiti: ringhiere, fioriere, paraventi, chiusure laterali:

- a) le delimitazioni a ringhiera, autoportanti o ancorate alla pedana, sono costituite da telai filiformi in acciaio verniciato nella tonalità di antracite/ grigio scuro;
- b) i paraventi (o paratie frangivento) devono avere le seguenti caratteristiche: tuttovetro, elevabili a ml 2,25. È data facoltà di realizzare i paraventi completamente in vetro temperato antinfortunistico;



- c) le fioriere dovranno essere lineari, lisce, in metallo, resina o materiale plastico di alta qualità, colore antracite/grigio scuro;
- d) le chiusure laterali dei dehors *di tipologia 3*, devono essere realizzate esclusivamente con vetro temperato antinfortunistico trasparente e montanti in metallo nelle tonalità del antracite/grigio scuro, devono essere realizzate con vetrate scorrevoli o impacchettabili a tuttovetro (per garantire il minor impatto e la massima trasparenza) altezza massima non superiore a ml. 3,00.

#### **5. Elementi accessori** (elementi illuminanti, stufe di irraggiamento, ventilatori, cestini per la raccolta rifiuti)

Eventuali corpi illuminanti, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone a traffico veicolare e comunque rispondente alle norme sull'illuminazione vigenti.

L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta). Gli irradiator di calore sono consentiti a condizione che siano dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento e omologati secondo le norme CE. Tali impianti devono comunque essere collocati in spazi ben areati e comunque, non dovranno creare intralcio e/o pericolo per gli utenti.

Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante sistemi di ultima generazione ad alto rendimento e rispondere alle conformità e alle norme di sicurezza sia di prodotto che di installazione a completa responsabilità del concessionario dell'installazione.

### **ART. 8 - OBBLIGHI DELL'ESERCENTE/CONCESSIONARIO**

1. I dehors possono essere realizzati esclusivamente per le attività dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
2. Non è consentita l'installazione di apparecchi da gioco e/o intrattenimento e/o impianti sonori.
3. I dehors non possono essere utilizzati oltre gli orari di apertura dei locali a cui sono annessi.
4. Gli elementi che compongono i dehors devono essere adeguatamente protetti negli orari di chiusura, anche al fine di evitare che possano essere causa di danni in genere e/o disturbo ai cittadini o ad altri esercizi.
5. I dehors devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono, tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e sanificati.
6. Il concessionario è tenuto:

- a) ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel provvedimento di concessione, in particolare riferimento alle dimensioni espresse in mq e agli elementi previsti (sedie, tavolini, ombrelloni, tende, fioriere e quant'altro);
- b) al pieno rispetto di tutte le norme in materia igienico-sanitaria;
- c) in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento concessorio ovvero in caso di chiusura/dismissione/sospensione dell'attività dell'esercizio di somministrazione di cui sono pertinenza, il concessionario è obbligato a rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors, ripristinando la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, diversamente, oltre alle sanzioni di competenza, il concedente si rivarrà sulla polizza fidejussoria per le spese afferenti al ripristino dello stato originario;
- d) il concessionario è obbligato a sottoscrivere idonea polizza R.C.T. di massimali adeguati per eventuali danni arrecati a terzi o a cose sia private che pubbliche (nei terzi è inclusa anche l'Amministrazione Comunale);
- e) nel caso di dehors coperti o comunque dotati di pedana, il concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune, finalizzata al ripristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. La fideiussione avrà durata di 6 mesi oltre il termine della concessione e l'importo è stabilito con apposito atto di Giunta Comunale;
- f) lo svincolo della fideiussione sarà autorizzato, al termine della concessione, dall'ufficio competente su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuto sgombero e del completo ripristino allo stato originario del suolo pubblico. La polizza fidejussoria dovrà essere prestata da istituto bancario/assicurativo iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 01.09.1993 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., e la sua operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. In alternativa l'importo a garanzia stabilito con deliberazione della Giunta Comunale può essere versato presso la tesoreria del Comune di Pontedera.

#### **ART. 9 - IGIENE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEHORS**

I dehors devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono, tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti, la superficie occupata deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione e derattizzazione periodici, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, relativa ai controlli degli infestanti riferita agli spazi, anche di pertinenza, dove si effettua preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione fino ad assegnare un termine per l'adeguamento pena il provvedimento di sospensione/cessazione della concessione.

#### **ART. 10 - ASSETTO DEI DEHORS DURANTE LA CHIUSURA DEGLI ESERCIZI**

Gli arredi e le strutture che compongono i dehors non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di chiusura dei locali. Gli ombrelloni e le tende devono essere chiusi al termine di ogni giornata. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi. In ogni caso le attrezzature installate devono essere adeguatamente protette negli orari di chiusura.

#### **ART. 11 - DIVIETI E CONFORMITA'**

Il titolare del pubblico esercizio ha l'obbligo di rispettare, sia in fase d'installazione che in fase di esercizio, tutte le norme in materia di:

- a) sicurezza degli impianti (elettrici, illuminazione, termici, ecc);
- b) normativa statica;
- c) normativa sismica;
- d) normativa antincendio;
- e) normativa igienico-sanitaria;
- f) normativa acustica;
- g) normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) prevenzione degli infortuni;
- i) accessibilità per le persone diversamente abili;
- j) quanto altro previsto dalla normativa vigente sia per posizionamento dei dehors che per il loro utilizzo per tutta la durata dell'occupazione;
- k) oltre alle norme che presiedono alle materie in trattazione ancorchè non richiamate.

#### **ART. 12- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intende collocare un dehors o semplici arredi su suolo pubblico deve ottenere specifico titolo concessorio. A tal fine, il soggetto interessato (proprietario o gestore munito di assenso del proprietario) deve presentare domanda di concessione dell'occupazione di suolo pubblico all'Amministrazione Comunale.
2. La domanda in bollo deve contenere i seguenti dati:
  - a) dati anagrafici, codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio), indirizzo mail di riferimento;
  - b) ragione sociale, se trattasi di società;
  - c) tipologia dell'esercizio di somministrazione di riferimento con indicazione dei dati del titolo abilitativo dell'esercizio dell'attività;
  - d) ubicazione del dehors;
  - e) periodo di installazione;
  - f) tipologia del dehors;
  - g) dimensioni del suolo pubblico occupato;

3. La domanda di cui al comma precedente deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del documento d'identità in corso di validità; b) nulla-osta del proprietario dell'edificio (o dei condomini) nel caso di pergotenda con ancoraggio alla muratura;
- c) nulla-osta del proprietario dell'edificio (o dei condomini) e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente o davanti ad ingressi privati;
- d) planimetria redatta da tecnico abilitato in scala 1:200 nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata dalla collocazione e del suo intorno, con indicazione di tutto ciò che può interessare/interferire con l'area occupata dal dehors;
- e) planimetria redatta da tecnico abilitato in scala 1:100 nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura da installare, piante, prospetti, sezioni quotate dell'installazione e schemi impianti, con riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda le aperture e gli elementi architettonici (balconi, terrazze, luci, ecc);
- f) schede tecniche a colori degli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, sistemi di illuminazione e di riscaldamento, pedane, delimitazioni, coperture, fioriere)
- g) relazione tecnica redatta da tecnico abilitato;
- h) asseverazioni da parte di tecnico abilitato circa la sicurezza, la staticità, l'idoneità igienico-sanitaria e tutte le conformità rispondenti alla normativa vigente nelle rispettive materie interessate;
- i) documentazione fotografica dell'area su cui verrà collocato il dehors, dei fabbricati prospicienti e di tutti gli eventuali elementi ( griglie di areazione, caditoie, tombini, ecc) che devono essere oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora due esercizi, tra loro vicini, intendano richiedere la concessione di suolo, per la realizzazione di dehors, nel caso che per le caratteristiche dei luoghi o per altre motivazioni di sicurezza, non sia possibile autorizzare ad entrambi l'installazione, sarà autorizzata, ove sussistano i requisiti, quella che per prima abbia presentato formale istanza.

#### **ART. 13 - MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

- 1. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata dal Servizio Concessioni e Sviluppo Locale entro 60 gg. dalla presentazione della domanda.
- 2. L'emissione di un parere negativo da parte di un servizio competente comporta l'automatica conclusione del procedimento.
- 3. La concessione di suolo pubblico sarà trasmessa al Servizio SUAP dell'Unione Valdera per gli eventuali adempimenti di competenza.
- 4. L'atto concessorio è trasmesso d'ufficio all'agente delle riscossioni notiziando il richiedente per il ritiro della concessione che potrà avvenire solo successivamente al

pagamento e alla sottoscrizione dell'atto concessorio stesso per accettazione. L'ufficio concedente acquisirà la concessione perfezionata presso l'agente delle riscossioni.

5. Entro 30 giorni dalla data di ritiro della concessione, il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere all'ufficio concessioni rilievo fotografico della stessa, comprovante che quanto eseguito sia pienamente conforme alla concessione rilasciata.

#### **ART. 14 - CANONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E ONERI DIVERSI**

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è concessa a titolo oneroso.
2. Il canone di occupazione del suolo pubblico deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione. Il canone, se di importo superiore alle € 258,30 può essere corrisposto fino a quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza: 31 marzo, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre dell'anno di riferimento del tributo.
3. Chi non esegue in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
4. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.
5. Le strutture dehors, sia temporanee che permanenti, sono assoggettate alla C.O.S.A.P e alla TARI secondo le tariffe approvate con delibera di Giunta Municipale.

#### **ART. 15 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - gli impianti non risultano conformi alla normativa vigente;
  - al dehors autorizzato siano apportate modifiche rispetto alla concessione;
  - la mancanza di manutenzione che comporta danno al decoro, pericolo per le persone e/o cose;
  - vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
  - i manufatti non risultano essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione;
  - qualora debbano effettuarsi lavori per esecuzioni di opere di pubblico interesse;
  - manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull'edificio/condominio non realizzabili con diverse soluzioni.
2. L'autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa;
  - gli elementi d'arredo non sono ritirati e custoditi con le modalità previste nel presente regolamento;
  - le attività svolte sull'area siano causa di disturbo o compromessa sicurezza urbana a seguito di accertamento dalle autorità competenti;
  - in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti;

- in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelli a cui sono destinati;
  - in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che hanno determinato la sospensione della concessione
3. I provvedimenti di sospensione e revoca sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione previa comunicazione di inizio di procedimento contenente anche la diffida ad eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità accertate.
  4. L'occupazione di suolo e l'attività esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.
  5. Qualora il concessionario, in caso di revoca, non provveda alla rimozione della struttura entro il termine assegnato, il Comune procederà alla escussione della polizza per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
  6. Nei periodi di sospensione il canone concessorio e gli altri elementi tributari ed accessori dovuti alla Pubblica Amministrazione sono comunque dovuti dal concessionario senza eccezione di sorte e non modificano la durata della concessione.

#### **ART. 16 - SANZIONI, CONTROLLI E VIGILANZA**

1. L'attività di vigilanza è demandata ai competenti Organi di Controllo che vigilano sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo acustico.
2. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.ii., fatta salva la possibilità dell'adozione delle misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
4. Le strutture non rimosse entro il termine stabilito nella concessione sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggette al regime sanzionatorio.
5. Qualora il dehors non sia rimosso allo scadere del termine indicato nella concessione o di diffida del termine assegnato da specifico provvedimento si procederà con ingiunzione ad adempiere ed entro 5 giorni dalla notifica dell'atto, in caso di ottemperanza, si procederà allo sgombero coatto e all'incameramento della polizza fideiussoria.
6. Nel caso di omesso, parziale versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente versate si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettera h) della legge 160/2019, oltre agli interessi al tasso legale. La sanzione viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente; in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997. In caso di tardivo versamento le sanzioni sono fissate in ossequio al principio generale dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997:
  - entro il quinto giorno dalla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione del 1%;

- tra il sesto e il decimo giorno dalla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione del 3%;
  - tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione del 5%;
  - tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione del 10%.
- Oltre il trentesimo giorno si applica una sanzione del 30%, come stabilito dal comma 1 primo periodo di questo articolo.

## ART. 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex-novo. Il presente regolamento si applica anche alle istanze già presentate ed attualmente in istruttoria.
2. I dehors esistenti alla data di efficacia del presente Regolamento e legittimamente autorizzati prima dell'emanazione del Regolamento stesso dovranno presentare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore, nuova istanza per la concessione di suolo pubblico.
3. Tutti i dehors e le occupazioni di suolo attualmente esistenti sul territorio in forza di regolare titolo, entro il termine perentorio di anni 2 a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguare la struttura e le parti di arredo alle disposizioni previste dal Regolamento stesso.
4. Alle istanze di cui al comma 2, sarà rilasciata una concessione provvisoria di 10 anni con verifica e provvedimento di conferma a seguito della regolare applicazione delle disposizioni del presente regolamento. A tal fine, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza dei 2 anni, il titolare della concessione dovrà depositare richiesta di provvedimento di conferma del titolo concessorio e allegare documentazione fotografica. In assenza di ciò la concessione risulterà decaduta.
5. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati gli art. 8 Bis, art. 8 Ter, art. 23 comma 1 bis e comma 1 ter del vigente Regolamento Cosap approvato con propria deliberazione n. 25/2007 ss.ii e devono altresì ritenersi abrogate tutte le norme regolamentari con lo stesso contrastanti.
6. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno 1 aprile 2021.
7. A partire dall'entrata in vigore delle modifiche apportate con deliberazione C.C. n. 7 del 22/03/2023, gli attuali esercenti/concessionari si adeguano alle nuove disposizioni entro due mesi.

**Approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 31/12/2020**  
**Modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 29/04/2022**  
**Modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 22/03/2023**